



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) dr. Roberto Di Bella, | presidente; |
| 2) dr. Francesca Di Landro, | giudice; |
| 3) dr. Tiziana Catalano, | giudice onorario; |
| 4) dr. Giuseppe Pericone, | giudice onorario; |

letto il ricorso, depositato in data 5.6.2012, con cui <<OMISSIS>> ha chiesto di accedere agli atti di questo tribunale al fine di conoscere la sua origine e l'identità dei genitori biologici;
esaminati gli atti del procedimento n. 231/12 R.V.G.;
valutato il parere contrario espresso dal p.m.;
ha pronunciato il seguente

decreto

Con il ricorso sopra indicato <<OMISSIS>>, dopo avere premesso di essere figlia adottiva dei coniugi <<OMISSIS>><<OMISSIS>> e <<OMISSIS>>, chiedeva - avendo raggiunto l'età di venticinque anni - di accedere agli atti di questo tribunale al fine di conoscere la sua origine e l'identità dei genitori biologici.

Avviata l'istruzione della causa, era acquisita la documentazione esistente nell'archivio di questo tribunale e si assumevano informazioni ulteriori dall'istante, la quale rappresentava al giudice delegato - avendo da poco appreso di essere stata adottata -

l'esigenza insopprimibile di ottenere informazioni in ordine alla sua provenienza e ai motivi per i quali la madre naturale aveva deciso di abbandonarla (*"Sono qui da sola, senza i miei genitori adottivi, perché non voglio turbarli..La mia istanza non è motivata dal fatto che io sto male nella mia famiglia, voglio solo conoscere le mie origini.Voglio sapere se sono italiana o straniera, se ho fratelli o sorelle e il motivo per cui mia madre mi ha abbandonato..Avere scoperto a ventuno anni di essere stata adottata è stata una notizia molto sconvolgente, per notti intere pensavo e ripensavo a questo fatto..."*).

Acquisito il parere del p.m., che con argomentate motivazioni sollecitava il rigetto dell'istanza, la causa era riservata per la decisione.

Ripercorrendo, con la sintesi imposta dalla notorietà degli argomenti, l'evoluzione normativa in materia e gli orientamenti giurisprudenziali relativi può osservarsi quanto segue.

L'istanza della signora <<OMISSIS>>si fonda sul diritto all'identità personale e a conoscere le proprie origini, anche di tipo biologico, che ha anzitutto trovato riconoscimento: 1) nella norma di cui all'art. 7 della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo di New York, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, secondo cui "il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori"; 2) nell'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con la legge 31 dicembre 1998 n. 476, secondo la quale il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 (adozioni internazionali) e la Commissione per le adozioni internazionali

conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

La ricerca della genitura e, in specie, della maternità costituisce espressione di un'istanza primaria della persona, di un'esigenza insopprimibile, che trova pertanto pieno riconoscimento nelle convenzioni internazionali richiamate.

Occorre però distinguere due categorie di minori adottati: a) i minori che dopo la nascita si sono trovati in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale – non transitoria – da parte dei genitori che li avevano riconosciuti; b) i minori in stato di abbandono sin dalla nascita perché non riconosciuti da nessuno dei suoi genitori.

L'art. 28 della legge sulle adozioni 184/1983 stabiliva, senza operare alcuna distinzione tra queste due categorie, che “L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria”.

La norma riassunta è stata però revisionata dalla legge n. 149 del 2001 (“Il diritto del minore ad una famiglia”), che all'art. 24 ha anzitutto stabilito che “il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono opportuni“ e “che l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica”.

Ciò premesso, deve specificarsi che nel caso in esame risulta che l'istante è nata da donna che ha dichiarato di non volere essere nominata e, quindi, è stata successivamente adottata perché in stato di abbandono.

In questo caso, dunque, opera la norma di cui all'art. 28, comma settimo, della Legge 184/83 - come sostituita dall'art. 177 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – secondo cui “l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396”.

Tale novella legislativa ha modificato la disposizione richiamata (che vietava comunque l'accesso alle informazioni “se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo), restringendo il divieto di accesso dell'adottato alle informazioni sulle origini al solo caso di manifestazione, da parte della madre naturale, della volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita.

In realtà, in senso conforme si era già pronunciata la giurisprudenza, che – anche prima della novella legislativa riassunta - era pervenuta a ritenere l'esistenza nell'ordinamento dell'assoluto divieto di conoscere le proprie origini biologiche se l'adottato non fosse stato riconosciuto dalla madre naturale.

In particolare, il Consiglio di Stato – pronunciandosi in una controversia promossa dal Tar Veneto avverso l'atto di diniego all'accesso di documenti che potevano rivelare l'identità della propria

madre biologica, opposta da un Istituto per l'infanzia di Venezia - aveva stabilito (v. sentenza della sez. IV del 17 giugno 2003, n. 302) che già con la legislazione vigente all'epoca della nascita (1956) sussisteva un divieto di accesso alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici, divieto desumibile da un lato dalla tutela accordata all'anonimato e, dall'altro, dal divieto posto a carico degli Istituti, di rivelare l'identità della madre nel caso di figli non riconosciuti, a prescindere da una successiva adozione.

Nella medesima sentenza si era, pertanto, affermato il principio che, trattandosi di uno dei casi nei quali l'art. 24, primo comma, della legge 241/90 esclude il diritto di accesso, la domanda non poteva essere accolta¹.

In linea con il principio enucleato si è posta la Corte Costituzionale che, con sentenza del 25 novembre 2005 n. 405, non ha accolto le eccezioni di illegittimità costituzionale (art. 28 comma 7 L.184/83) prospettate dal remittente, nella parte cui la norma impugnata farebbe prevalere in ogni caso l'interesse della madre naturale all'anonimato sul diritto inviolabile del figlio all'identità personale e, in specie, nella parte in cui non condiziona il divieto per l'adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del giudice, dell'attuale persistenza di quella volontà.

¹ Tutte le ambiguità - si afferma in sentenza - sono scomparse nella vigente legislazione, nella quale si fa salvo (art. 70 dell'ordinamento sullo stato giuridico come introdotto dall'art. 2 della legge 127/97) il rispetto dell'eventuale volontà della madre di non essere nominata; si introduce un espresso divieto di conoscenza delle origini biologiche laddove non vi sia stato un riconoscimento da parte dei genitori naturali.

La Corte Costituzionale, nel rilevare l'infondatezza della tesi prospettata dal remittente, ha evidenziato che "la norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico e sociale - abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere, nel contempo, l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita naturale: e in tal modo intende - da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e - dall'altro - distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi".

Ha poi aggiunto che "l'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perchè la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessuna limitazione, neanche temporale. Invero, la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro - sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà".

La Corte Costituzionale ha poi concluso asserendo che "la norma impugnata, in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l'art. 2 della Costituzione".

Alla luce dell'assetto normativo e giurisprudenziale riassunto – in contrasto, però, con la giurisprudenza della CEDU² - deve osservarsi che, secondo l'ordinamento vigente, è preclusa all'istante ogni possibilità di accesso alle informazioni sulla madre biologica che ha chiesto di non essere nominata, dovendosi ritenere che il diritto alla personalità e quello alla salute (ad es. per la scoperta di eventuali malattie genetiche) cedono dinanzi l'esigenza di tutelare le nascite mediante la possibilità dell'anonimato.

In altri termini, il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, sancito dalle convenzioni internazionali nella “misura del possibile”, trova un limite nella protezione dell'anonimato della madre che non voglia essere nominata, tutelato prima e dopo l'entrata in vigore della legge 184/1983, con l'obiettivo di impedire che le nascite non desiderate comportassero alterazioni di stato o, peggio ancora, interruzione della gravidanza o soppressione di neonati

L'istanza deve, pertanto, essere rigettata.

Visto L'art. 28 L.4 maggio 1983, n. 184 e modifiche succ.;

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di <<OMISSIS>> volta ad ottenere l'autorizzazione ad accedere, con possibilità di acquisire copie, agli atti presenti negli archivi di questo tribunale relativi alla sua vicenda personale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti connessi.

² La Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo in più occasioni e, da ultimo nella recentissima pronuncia del 25 settembre 2012 Godelli c Italia (application no. 33783/09), ha condannato lo Stato Italiano perché non consente un corretto bilanciamento fra il diritto dell'adottato alla conoscenza e il diritto del genitore all'anonimato.

Reggio Calabria, 23.10.1.2012.

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)